



BANCA CENTRALE EUROPEA

EUROSISTEMA

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

NOVEMBRE 2012

**STATUTO DEL SEBC
E DELLA BCE**

REGOLAMENTI INTERNI

IT



BANCA CENTRALE EUROPEA

EUROSISTEMA

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

NOVEMBRE 2012

**STATUTO DEL SEBC
E DELLA BCE**

REGOLAMENTI INTERNI

IT

© Banca centrale europea, 2012

Indirizzo

Kaiserstrasse 29
60311 Frankfurt am Main
Germany

Recapito postale

Postfach 16 03 19
60066 Frankfurt am Main
Germany

Telefono

+49 69 1344 0

Sito Internet

<http://www.ecb.europa.eu>

Fax

+49 69 1344 6000

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte.

ISSN 1830-0715 (online)

ISBN 978-92-899-0849-8 (online)

INDICE

PREFAZIONE	5
STATUTO DEL SEBC E DELLA BCE	7
REGOLAMENTO INTERNO DELLA BCE	29
REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA BCE	43
REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO GENERALE DELLA BCE	47

PREFAZIONE

Le disposizioni istituzionali della Banca centrale europea sono una pietra angolare del suo quadro di riferimento giuridico e continuano a costituire le solide fondamenta del suo operare: una base che ha superato le prove degli ultimi anni senza ingenti modifiche. Il presente opuscolo, pubblicato per la prima volta nell'ottobre 2004, è stato ora aggiornato al fine di riflettere le limitate modifiche apportate a tali disposizioni a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009.

La nuova edizione in italiano riproduce la versione riveduta del Protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, ora allegato ai trattati come protocollo n. 4. Inoltre, il testo della Decisione BCE/2004/2 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea è stato aggiornato, in virtù delle modifiche apportate dalla decisione BCE/2009/5 del 19 marzo 2009. Sebbene la decisione BCE/2004/2 e i regolamenti interni del Comitato esecutivo e del Consiglio generale della BCE, non siano stati modificati specificamente per riflettere l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il presente opuscolo utilizza le note a fondo pagina per indicare ai lettori la nuova numerazione degli articoli pertinenti dei trattati, nonché la terminologia riveduta dell'Unione. Le note a fondo pagina che seguono la numerazione romana indicano le modifiche apportate alla Decisione BCE/2004/2 ad opera della Decisione BCE/2009/5, nonché quelle legate all'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

Confidiamo nel fatto che i lettori continueranno a considerare il presente opuscolo uno strumento di riferimento utile per il lavoro e per lo studio.

Francoforte sul Meno, Settembre 2011

Antonio Sáinz de Vicuña
Direttore generale

Il presente opuscolo è stato pubblicato nel settembre 2011 solamente in inglese. Nell'novembre 2012, è stato pubblicato in 22 lingue ufficiali dell'Unione europea.

Il presente opuscolo è un documento di lavoro. È possibile che vi siano delle piccole differenze tra i testi presentati nel presente opuscolo e i testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

PROTOCOLLO (N. 4) SULLO STATUTO DEL SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI E DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA¹

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO definire lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea di cui all'articolo 129, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

CAPO I

SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI

Articolo 1

Sistema europeo di banche centrali

Conformemente all'articolo 282, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali costituiscono il Sistema europeo di banche centrali (SEBC). La BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro costituiscono l'Eurosistema.

Il SEBC e la BCE assolvono i loro compiti ed espletano le loro attività conformemente alle disposizioni dei trattati e del presente statuto.

CAPO II

OBIETTIVI E COMPITI DEL SEBC

Articolo 2

Obiettivi

Conformemente agli articoli 127, paragrafo 1 e 282, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'obiettivo principale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei prezzi, esso sostiene le politiche economiche generali dell'Unione al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione definiti nell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Il SEBC agisce in conformità del principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'efficace

¹ Protocollo allegato alla versione consolidata del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2010/C 83/01) (GU C 83 del 30.3.2010, pag. 230).

allocazione delle risorse, e rispettando i principi di cui all'articolo 119 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 3

Compiti

3.1. Conformemente all'articolo 127, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i compiti fondamentali assolti tramite il SEBC sono:

- definire e attuare la politica monetaria dell'Unione;
- svolgere le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni dell'articolo 219 di detto trattato;
- detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri;
- promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.

3.2. Conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, di detto trattato, il terzo trattino dell'articolo 3.1 non pregiudica la detenzione e la gestione, da parte dei governi degli Stati membri, dei saldi operativi in valuta estera.

3.3. Conformemente all'articolo 127, paragrafo 5, di detto trattato, il SEBC contribuisce ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario.

Articolo 4

Funzioni consultive

Conformemente all'articolo 127, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

a) la BCE viene consultata:

- in merito a qualsiasi proposta di atto dell'Unione che rientra nelle sue competenze;
- dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrano nelle sue competenze, ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 41;

b) la BCE può formulare pareri da sottoporre alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell'Unione o alle autorità nazionali su questioni che rientrano nelle sue competenze.

Articolo 5

Raccolta di informazioni statistiche

5.1. Al fine di assolvere i compiti del SEBC, la BCE, assistita dalle banche centrali nazionali, raccoglie le necessarie informazioni statistiche dalle competenti autorità nazionali

o direttamente dagli operatori economici. A questo fine essa coopera con le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione e con le competenti autorità degli Stati membri o dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali.

5.2. Le banche centrali nazionali svolgono, per quanto possibile, i compiti di cui all'articolo 5.1.

5.3. La BCE contribuisce all'armonizzazione, ove necessario, delle norme e delle modalità relative alla raccolta, compilazione e distribuzione delle statistiche nelle aree di sua competenza.

5.4. Il Consiglio, conformemente alla procedura di cui all'articolo 41, determina le persone fisiche e giuridiche soggette agli obblighi di riferimento, il regime di riservatezza e le opportune disposizioni per assicurarne l'applicazione.

Articolo 6

Cooperazione internazionale

6.1. Nel campo della cooperazione internazionale concernente i compiti affidati al SEBC, la BCE decide come il SEBC debba essere rappresentato.

6.2. La BCE e, con l'autorizzazione di questa, le banche centrali nazionali possono partecipare ad istituzioni monetarie internazionali.

6.3. Gli articoli 6.1 e 6.2 lasciano impregiudicate le disposizioni dell'articolo 138 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DEL SEBC

Articolo 7

Indipendenza

Conformemente all'articolo 130 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dai trattati e dal presente statuto, né la BCE, né una banca centrale nazionale, né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione, dai governi degli Stati membri né da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione nonché i governi degli Stati membri si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della BCE o delle banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti.

Articolo 8

Principio generale

Il SEBC è governato dagli organi decisionali della BCE.

Articolo 9

La Banca centrale europea

9.1. La BCE che, conformemente all'articolo 282, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ha personalità giuridica, ha in ciascuno degli Stati membri la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dai rispettivi ordinamenti; essa può in particolare acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

9.2. La funzione della BCE è quella di assicurare che i compiti attribuiti al SEBC ai sensi dell'articolo 127, paragrafi 2,3 e 5, di detto trattato siano assolti o mediante le attività proprie secondo quanto disposto dal presente statuto, o attraverso le banche centrali nazionali ai sensi degli articoli 12.1 e 14.

9.3. Conformemente all'articolo 129, paragrafo 1, di detto trattato, gli organi decisionali della BCE sono il Consiglio direttivo e il Comitato esecutivo.

Articolo 10

Il Consiglio direttivo

10.1. Conformemente all'articolo 283, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio direttivo comprende i membri del Comitato esecutivo della BCE nonché i governatori delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

10.2. Ogni membro del Consiglio direttivo ha diritto a un voto. A decorrere dalla data in cui il numero dei membri del Consiglio direttivo ecceda 21, ciascun membro del Comitato esecutivo ha diritto a un voto e il numero dei governatori con diritto di voto è pari a 15. Questi ultimi diritti di voto sono attribuiti e ruotano come di seguito indicato:

- a decorrere dalla data in cui il numero dei governatori sia superiore a 15 e fino a che non sia pari a 22, i governatori stessi sono assegnati a due gruppi, secondo una graduatoria stilata sulla base della quota dello Stato membro della rispettiva banca centrale nazionale nel prodotto interno lordo aggregato ai prezzi di mercato e nel bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie monetarie degli Stati membri la cui moneta è l'euro. Alle quote nel prodotto interno lordo aggregato ai prezzi di mercato e nel bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie monetarie sono assegnati i pesi, rispettivamente, di 5/6 e 1/6. Il primo gruppo è composto da cinque governatori e il secondo da tutti gli altri. La frequenza del diritto di voto dei governatori del primo gruppo non può essere inferiore a quella dei governatori del secondo gruppo. Fatto salvo quanto disposto nella frase precedente, al primo gruppo sono attribuiti quattro diritti di voto e al secondo undici,
- a decorrere dalla data in cui i governatori siano in numero pari a 22, essi sono assegnati a tre gruppi secondo una graduatoria stilata in base ai criteri di cui sopra. Al primo gruppo, costituito da cinque governatori, spettano quattro diritti di voto. Al secondo, costituito dalla metà del numero totale dei governatori, con un arrotondamento di eventuali

numeri frazionari fino all'intero successivo, spettano otto diritti di voto. Al terzo gruppo, costituito dai rimanenti governatori, spettano tre diritti di voto,

- all'interno di ciascun gruppo, i governatori esercitano il diritto di voto per uguali periodi di tempo,
- al calcolo delle quote nel prodotto interno lordo aggregato ai prezzi di mercato si applica l'articolo 29.2. Il bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie monetarie è determinato in conformità con il quadro statistico applicabile nell'Unione al momento del calcolo,
- ogniqualvolta il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato sia modificato ai sensi dell'articolo 29.3 ovvero ogniqualvolta aumenti il numero dei governatori, la dimensione e/o la composizione dei gruppi sono modificate sulla base dei principi di cui sopra,
- deliberando a maggioranza dei due terzi di tutti i suoi membri, con o senza diritto di voto, il Consiglio direttivo adotta tutte le misure necessarie per l'attuazione dei principi di cui sopra e può decidere di differire l'avvio del sistema di rotazione fino al momento in cui il numero dei governatori non sia superiore a 18.

Il diritto di voto deve essere esercitato personalmente. In deroga a tale norma, il regolamento interno di cui all'articolo 12.3 può prevedere che i membri del Consiglio direttivo votino mediante teleconferenza. Tale regolamento prevede inoltre che un membro del Consiglio direttivo impossibilitato a partecipare alle riunioni per un periodo prolungato possa designare un supplente quale membro del Consiglio direttivo.

Le disposizioni dei precedenti paragrafi non hanno effetto sul diritto di voto di ciascun membro del Consiglio direttivo, avente o meno diritto di voto, ai sensi degli articoli 10.3, 40.2 e 40.3.

Salvo quanto diversamente disposto dal presente statuto, il Consiglio direttivo decide a maggioranza semplice dei membri aventi diritto di voto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Perché il Consiglio direttivo possa votare, deve essere raggiunto un quorum pari ai due terzi dei membri aventi diritto di voto. Qualora il quorum non venga raggiunto, il Presidente può convocare una riunione straordinaria nella quale possono essere prese decisioni senza tener conto del quorum.

10.3. Per qualsiasi decisione da prendere ai sensi degli articoli 28, 29, 30, 32 e 33, alle votazioni in sede di Consiglio direttivo si applica una ponderazione in base alle quote del capitale sottoscritto della BCE detenute dalle banche centrali nazionali. La ponderazione dei voti dei membri del Comitato esecutivo è zero. Una decisione che richiede la maggioranza qualificata si considera adottata se i voti favorevoli rappresentano almeno due terzi del capitale sottoscritto della BCE e rappresentano almeno la metà dei partecipanti al capitale. Se un governatore non può essere presente, può nominare un supplente che eserciti il suo voto ponderato.

10.4. Le riunioni hanno carattere di riservatezza. Il Consiglio direttivo può decidere di rendere pubblico il risultato delle proprie deliberazioni.

10.5. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno dieci volte l'anno.

Articolo 11

Il Comitato esecutivo

11.1. Conformemente all'articolo 283, paragrafo 2, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Comitato esecutivo comprende il Presidente, il Vicepresidente e quattro altri membri.

I membri assolvono i loro compiti a tempo pieno. Nessun membro può avere altre occupazioni, retribuite o non, a meno che il Consiglio direttivo non conceda eccezionalmente una deroga.

11.2. Conformemente all'articolo 283, paragrafo 2, secondo comma, di detto trattato, il Presidente, il Vicepresidente e gli altri membri del Comitato esecutivo sono nominati tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario dal Consiglio europeo che delibera a maggioranza qualificata su raccomandazione del Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio direttivo.

Il loro mandato ha una durata di otto anni e non è rinnovabile.

Possano essere membri del Comitato esecutivo soltanto cittadini degli Stati membri.

11.3. Le condizioni e le modalità di impiego dei membri del Comitato esecutivo, in particolare il loro trattamento economico, pensionistico e previdenziale sono oggetto di contratti posti in essere con la BCE e sono fissati dal Consiglio direttivo su proposta di un comitato comprendente tre membri nominati dal Consiglio direttivo e tre membri nominati dal Consiglio. I membri del Comitato esecutivo non hanno diritto di voto sulle materie di cui al presente paragrafo.

11.4. Qualora un membro del Comitato esecutivo non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave, può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia su istanza del Consiglio direttivo o del Comitato esecutivo.

11.5. Ogni membro del Comitato esecutivo presente ha diritto di voto e dispone a tal fine di un voto. Salvo diverse disposizioni, il Comitato esecutivo delibera a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le disposizioni per le votazioni sono specificate nelle norme procedurali di cui all'articolo 12.3.

11.6. Il Comitato esecutivo è responsabile della gestione degli affari correnti della BCE.

11.7. Qualsiasi vacanza in seno al Comitato esecutivo sarà coperta con la nomina di un nuovo membro in conformità dell'articolo 11.2.

Articolo 12

Responsabilità degli organi decisionali

12.1. Il Consiglio direttivo adotta gli indirizzi e prende le decisioni necessarie ad assicurare l'assolvimento dei compiti affidati al SEBC ai sensi dei trattati e del presente statuto. Il Consiglio direttivo formula la politica monetaria dell'Unione ivi comprese, a seconda dei casi, le decisioni relative agli obiettivi monetari intermedi, ai tassi di interesse guida e all'offerta di riserve nel SEBC e stabilisce i necessari indirizzi per la loro attuazione.

Il Comitato esecutivo attua la politica monetaria secondo le decisioni e gli indirizzi stabiliti dal Consiglio direttivo, impartendo le necessarie istruzioni alle banche centrali nazionali. Al Comitato esecutivo possono inoltre essere delegati taluni poteri quando lo decide il Consiglio direttivo.

Per quanto possibile ed opportuno, fatto salvo il disposto del presente articolo, la BCE si avvale delle banche centrali nazionali per eseguire operazioni che rientrano nei compiti del SEBC.

12.2. Il Comitato esecutivo ha il compito di preparare le riunioni del Consiglio direttivo.

12.3. Il Consiglio direttivo adotta il regolamento interno che determina l'organizzazione interna della BCE e dei suoi organi decisionali.

12.4. Le funzioni consultive di cui all'articolo 4 sono esercitate dal Consiglio direttivo.

12.5. Il Consiglio direttivo adotta le decisioni di cui all'articolo 6.

Articolo 13

Il Presidente

13.1. Il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente presiede il Consiglio direttivo e il Comitato esecutivo della BCE.

13.2. Fatto salvo l'articolo 38, il Presidente, o un suo delegato, rappresenta la BCE all'esterno.

Articolo 14

Banche centrali nazionali

14.1. Conformemente all'articolo 131 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ciascuno Stato membro assicura che la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, sarà compatibile con i trattati e con il presente statuto.

14.2. Gli statuti delle banche centrali nazionali devono prevedere in particolare che la durata del mandato del governatore della banca centrale nazionale non sia inferiore a cinque anni.

Un governatore può essere sollevato dall'incarico solo se non soddisfa più alle condizioni richieste per l'espletamento delle sue funzioni o si è reso colpevole di gravi mancanze. Una

decisione in questo senso può essere portata dinanzi alla Corte di giustizia dal governatore interessato o dal Consiglio direttivo, per violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa all'applicazione dei medesimi. Tali ricorsi devono essere proposti nel termine di due mesi, secondo i casi, dalla pubblicazione della decisione, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.

14.3. Le banche centrali nazionali costituiscono parte integrante del SEBC e agiscono secondo gli indirizzi e le istruzioni della BCE. Il Consiglio direttivo adotta le misure necessarie per assicurare l'osservanza degli indirizzi e delle istruzioni della BCE, richiedendo che gli venga fornita ogni necessaria informazione.

14.4. Le banche centrali nazionali possono svolgere funzioni diverse da quelle specificate nel presente statuto a meno che il Consiglio direttivo decida, a maggioranza dei due terzi dei votanti, che tali funzioni interferiscono con gli obiettivi e i compiti del SEBC. Tali funzioni sono svolte sotto la piena responsabilità delle banche centrali nazionali e non sono considerate come facenti parte delle funzioni del SEBC.

Articolo 15

Obblighi di rendiconto

15.1. La BCE compila e pubblica rapporti sulle attività del SEBC almeno ogni tre mesi.

15.2. Un rendiconto finanziario consolidato del SEBC viene pubblicato ogni settimana.

15.3. Conformemente all'articolo 284, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la BCE trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, nonché al Consiglio europeo, una relazione annuale sulle attività del SEBC e sulla politica monetaria dell'anno precedente e dell'anno in corso.

15.4. Le relazioni e i rendiconti di cui al presente articolo sono messi a disposizione dei soggetti interessati gratuitamente.

Articolo 16

Banconote

Conformemente all'articolo 128, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio direttivo ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote in euro all'interno dell'Unione. La BCE e le banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla BCE e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nell'Unione.

La BCE rispetta per quanto possibile la prassi esistente in materia di emissione e di progettazione di banconote.

CAPO IV

FUNZIONI MONETARIE E OPERAZIONI DEL SEBC

Articolo 17

Conti presso la BCE e le banche centrali nazionali

Al fine di svolgere le loro operazioni, la BCE e le banche centrali nazionali possono aprire conti intestati a enti creditizi, organismi pubblici e altri operatori del mercato e accettare come garanzia attività, ivi compresi i titoli scritturali.

Articolo 18

Operazioni di credito e di mercato aperto

18.1. Al fine di perseguire gli obiettivi del SEBC e di assolvere i propri compiti, la BCE e le banche centrali nazionali hanno la facoltà di:

- operare sui mercati finanziari comprando e vendendo a titolo definitivo (a pronti e a termine), ovvero con operazioni di pronti contro termine, prestando o ricevendo in prestito crediti e strumenti negoziabili, in euro o in altre valute, nonché metalli preziosi,
- effettuare operazioni di credito con istituti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando i prestiti sulla base di adeguate garanzie.

18.2. La BCE stabilisce principi generali per le operazioni di credito e di mercato aperto effettuate da essa stessa o dalle banche centrali nazionali, compresi quelli per la comunicazione delle condizioni alle quali esse sono disponibili a partecipare a tali operazioni.

Articolo 19

Riserve minime

19.1. Fatto salvo l'articolo 2, la BCE, nel perseguimento degli obiettivi della politica monetaria, ha il potere di obbligare gli enti creditizi insediati negli Stati membri a detenere riserve minime in conti presso la BCE e le banche centrali nazionali. Regolamenti relativi al calcolo e alla determinazione delle riserve obbligatorie minime possono essere emanati dal Consiglio direttivo. In caso di inosservanza, la BCE ha la facoltà di imporre interessi a titolo di penalità e altre sanzioni di analogo effetto.

19.2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo il Consiglio, in conformità della procedura stabilita nell'articolo 41, definisce la base per le riserve minime e i rapporti massimi ammissibili tra dette riserve e la relativa base, nonché le sanzioni appropriate nei casi di inosservanza.

Articolo 20

Altri strumenti di controllo monetario

Il Consiglio direttivo può decidere, a maggioranza dei due terzi dei votanti, sull'utilizzo di altri metodi operativi di controllo monetario che esso ritenga appropriato, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2.

Se tali strumenti impongono obblighi a terzi il Consiglio ne definisce la portata secondo la procedura prevista all'articolo 41.

Articolo 21

Operazioni con enti pubblici

21.1. Conformemente all'articolo 123 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è vietata la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia da parte della BCE o da parte delle banche centrali nazionali, a istituzioni, organi o organismi dell'Unione, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di settore pubblico o ad imprese pubbliche degli Stati membri, così come l'acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da parte della BCE o delle banche centrali nazionali.

21.2. La BCE e le banche centrali nazionali possono operare come agenti finanziari per gli organismi di cui all'articolo 21.1.

21.3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli enti creditizi di proprietà pubblica che, nel contesto dell'offerta di riserve da parte delle banche centrali, devono ricevere dalle banche centrali nazionali e dalla BCE lo stesso trattamento degli enti creditizi privati.

Articolo 22

Sistemi di pagamento e di compensazione

La BCE e le banche centrali nazionali possono accordare facilitazioni, e la BCE può stabilire regolamenti, al fine di assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili all'interno dell'Unione e nei rapporti con i paesi terzi.

Articolo 23

Operazioni esterne

La BCE e le banche centrali nazionali possono:

- stabilire relazioni con banche centrali e istituzioni finanziarie di paesi terzi e, se del caso, con organizzazioni internazionali;

- acquistare o vendere a pronti e a termine tutti i tipi di attività in valuta estera e metalli preziosi. Il termine attività in valuta estera include i titoli e ogni altra attività nella valuta di qualsiasi paese o in unità di conto e in qualsiasi forma essi siano detenuti;
- detenere e gestire le attività di cui al presente articolo;
- effettuare tutti i tipi di operazioni bancarie con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, ivi incluse le operazioni di credito attive e passive.

Articolo 24

Altre operazioni

In aggiunta alle operazioni derivanti dall'assolvimento dei propri compiti la BCE e le banche centrali nazionali possono effettuare operazioni per i loro scopi amministrativi e per il proprio personale.

CAPO V

VIGILANZA PRUDENZIALE

Articolo 25

Vigilanza prudenziale

25.1. La BCE può fornire pareri e essere consultata dal Consiglio, dalla Commissione e dalle autorità competenti degli Stati membri sul campo d'applicazione e sull'attuazione della legislazione dell'Unione relativa alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e concernente la stabilità del sistema finanziario.

25.2. Conformemente ai regolamenti del Consiglio ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la BCE può svolgere compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, eccettuate le imprese di assicurazione.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE DEL SEBC

Articolo 26

Conti finanziari

26.1. L'esercizio finanziario della BCE e delle banche centrali nazionali ha inizio il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre.

26.2. I conti annuali della BCE sono redatti dal Comitato esecutivo secondo i principi stabiliti dal Consiglio direttivo. I conti annuali sono approvati dal Consiglio direttivo e sono in seguito pubblicati.

26.3. Per fini operativi e di analisi, il Comitato esecutivo redige un bilancio consolidato del SEBC, comprendente le attività e le passività delle banche centrali nazionali che rientrano nell'ambito del SEBC.

26.4. Per l'applicazione del presente articolo, il Consiglio direttivo stabilisce le disposizioni necessarie per uniformare le procedure contabili e di rendiconto riguardanti le operazioni compiute dalle banche centrali nazionali.

Articolo 27

Revisione dei conti

27.1. La contabilità della BCE e delle banche centrali nazionali viene verificata da revisori esterni indipendenti proposti dal Consiglio direttivo ed accettati dal Consiglio. I revisori hanno pieni poteri per esaminare tutti i libri e documenti contabili della BCE e delle banche centrali nazionali e per essere pienamente informati sulle loro operazioni.

27.2. Le disposizioni dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea si applicano soltanto ad un esame dell'efficienza operativa della gestione della BCE.

Articolo 28

Capitale della BCE

28.1. Il capitale della BCE è di 5 000 milioni di euro. Il capitale può essere aumentato per ammontari eventualmente determinati dal Consiglio direttivo, che delibera alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 10.3, entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio in base alla procedura di cui all'articolo 41.

28.2. Le banche centrali nazionali sono le sole sottoscrittrici e detentrici del capitale della BCE. La sottoscrizione del capitale avviene secondo lo schema stabilito conformemente all'articolo 29.

28.3. Il Consiglio direttivo, deliberando alla maggioranza qualificata prevista nell'articolo 10.3, determina la misura e la forma nelle quali il capitale è versato.

28.4. Fatto salvo l'articolo 28.5, le quote del capitale sottoscritto della BCE appartenenti alle banche centrali nazionali non possono essere trasferite, vincolate o poste sotto sequestro.

28.5. Qualora lo schema di cui all'articolo 29 venga modificato, le banche centrali nazionali trasferiscono fra di loro quote di capitale nella misura necessaria ad assicurare che la distribuzione delle quote corrisponda allo schema modificato. Il Consiglio direttivo determina le modalità e le condizioni di tali trasferimenti.

Articolo 29

Schema di sottoscrizione di capitale

29.1. Lo schema per la sottoscrizione del capitale della BCE, fissato per la prima volta nel 1998 al momento dell'istituzione del SEBC, è determinato assegnando a ciascuna banca centrale nazionale, nell'ambito di questo schema, una ponderazione uguale alla somma del:

- 50 % della quota, relativa allo Stato membro di appartenenza, della popolazione dell'Unione nel penultimo anno che precede l'istituzione del SEBC,
- 50 % della quota, relativa allo Stato membro di appartenenza, del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato dell'Unione, registrati negli ultimi cinque anni che precedono il penultimo anno prima dell'istituzione del SEBC.

Le percentuali sono arrotondate per difetto o per eccesso al più vicino multiplo di 0,0001%.

29.2. I dati statistici da usare per l'applicazione del presente articolo sono predisposti dalla Commissione in conformità delle norme adottate dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 41.

29.3. Le ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali saranno adattate ogni cinque anni dopo l'istituzione del SEBC in modo analogo alle disposizioni di cui all'articolo 29.1. Lo schema modificato si applica a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo.

29.4. Il Consiglio direttivo prende tutte le altre misure necessarie per l'applicazione del presente articolo.

Articolo 30

Trasferimento alla BCE di attività di riserva in valuta

30.1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 28, alla BCE vengono conferite da parte delle banche centrali nazionali attività di riserva in valute diverse da valute dell'Unione, euro, posizioni di riserva sul FMI e DSP, fino ad un ammontare equivalente a 50 000 milioni di euro. Il Consiglio direttivo decide sulla quota che può essere richiesta dalla BCE dopo che è stata istituita e sugli ammontari che possono essere richiesti in epoche successive. La BCE ha il pieno diritto di detenere e gestire le riserve in valuta che le vengono trasferite e di utilizzarle per gli scopi indicati nel presente statuto.

30.2. I contributi di ogni banca centrale nazionale sono fissati in proporzione alla quota del capitale sottoscritto della BCE.

30.3. Ogni banca centrale nazionale ha nei confronti della BCE un credito pari al proprio contributo. Il Consiglio direttivo determina la denominazione e la remunerazione di tali crediti.

30.4. Ulteriori richieste di attività di riserva in valuta oltre il limite previsto dall'articolo 30.1 possono essere effettuate dalla BCE conformemente all'articolo 30.2, entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 41.

30.5. La BCE può detenere e gestire posizioni di riserva sul FMI e DSP e provvedere alla messa in comune di tali attività.

30.6. Il Consiglio direttivo prende tutte le altre misure necessarie per l'applicazione del presente articolo.

Articolo 31

Attività di riserva in valuta estera detenute dalle banche centrali nazionali

31.1. Le banche centrali nazionali possono compiere operazioni in adempimento dei loro obblighi verso organismi internazionali, conformemente all'articolo 23.

31.2. Tutte le altre operazioni aventi per oggetto attività di riserva in valuta che restano alle banche centrali nazionali dopo i trasferimenti di cui all'articolo 30, nonché le operazioni degli Stati membri aventi per oggetto le loro attività di riserva in valuta estera dei saldi operativi, eccedenti un limite da stabilire nel quadro dell'articolo 31.3, sono soggette all'approvazione della BCE al fine di assicurarne la coerenza con le politiche monetaria e del cambio dell'Unione.

31.3. Il Consiglio direttivo definisce indirizzi al fine di facilitare tali operazioni.

Articolo 32

Distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali

32.1. Il reddito ottenuto dalle banche centrali nazionali nell'esercizio delle funzioni di politica monetaria del SEBC (qui di seguito denominato reddito monetario) viene distribuito alla fine di ciascun esercizio in conformità delle disposizioni del presente articolo.

32.2. L'importo del reddito monetario di ciascuna banca centrale nazionale è pari al reddito annuo che essa ottiene dagli attivi detenuti in contropartita delle banconote in circolazione e dei depositi costituiti dagli enti creditizi. Questi attivi sono accantonati dalle banche centrali nazionali in conformità degli indirizzi determinati dal Consiglio direttivo.

32.3. Se, dopo l'introduzione dell'euro, il Consiglio direttivo ritiene che le strutture del bilancio delle banche centrali nazionali non consentano l'applicazione dell'articolo 32.2, il Consiglio direttivo, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere che, in deroga all'articolo 32.2, il reddito monetario sia calcolato secondo un metodo alternativo per un periodo che non superi i cinque anni.

32.4. L'ammontare del reddito monetario di ciascuna banca centrale nazionale viene decurtato di un importo pari a tutti gli interessi pagati da detta banca centrale sui depositi costituiti dagli enti creditizi in conformità dell'articolo 19.

Il Consiglio direttivo può decidere di indennizzare le banche centrali nazionali per le spese sostenute in occasione dell'emissione di banconote, o in casi eccezionali, per perdite specifiche relative alle operazioni di politica monetaria realizzate per conto del SEBC. L'indennizzo assume la forma che il Consiglio direttivo ritiene appropriata; questi importi possono essere compensati con il reddito monetario delle banche centrali nazionali.

32.5. La somma dei redditi monetari delle banche centrali nazionali viene ripartita tra le stesse in proporzione alle quote versate di capitale della BCE, fatta salva qualsiasi decisione presa dal Consiglio direttivo in conformità dell'articolo 33.2.

32.6. La compensazione e il regolamento dei saldi provenienti dalla ripartizione del reddito monetario sono effettuati dalla BCE conformemente agli indirizzi fissati dal Consiglio direttivo.

32.7. Il Consiglio direttivo adotta tutte le altre misure necessarie per l'applicazione del presente articolo.

Articolo 33

Ripartizione dei profitti e delle perdite netti della BCE

33.1. Il profitto netto della BCE deve essere trasferito nell'ordine seguente:

- a) un importo stabilito dal Consiglio direttivo, che non può superare il 20 % del profitto netto, viene trasferito al fondo di riserva generale entro un limite pari al 100 % del capitale;
- b) il rimanente profitto netto viene distribuito ai detentori di quote della BCE in proporzione alle quote sottoscritte.

33.2. Qualora la BCE subisca una perdita, essa viene coperta dal fondo di riserva generale della BCE, e se necessario, previa decisione del Consiglio direttivo, dal reddito monetario dell'esercizio finanziario pertinente in proporzione e nei limiti degli importi ripartiti tra le banche centrali nazionali conformemente all'articolo 32.5.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 34

Atti giuridici

34.1. Conformemente all'articolo 132 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la BCE:

- stabilisce i regolamenti nella misura necessaria per assolvere i compiti definiti nell'articolo 3.1, primo trattino, negli articoli 19.1, 22 o 25.2 e nei casi che sono previsti negli atti del Consiglio di cui all'articolo 41;

- prende le decisioni necessarie per assolvere i compiti attribuiti al SEBC in virtù dei trattati e del presente statuto;
- formula raccomandazioni o pareri.

34.2. La BCE può decidere di pubblicare le sue decisioni, le sue raccomandazioni ed i suoi pareri.

34.3. Entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio in conformità della procedura di cui all'articolo 41, la BCE ha il potere di infliggere alle imprese ammende o penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati.

Articolo 35

Controllo giudiziario e materie connesse

35.1. Gli atti o le omissioni della BCE sono soggetti ad esame o interpretazione da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea nei casi ed alle condizioni stabiliti dai trattati. La BCE può avviare un'azione giudiziaria nei casi ed alle condizioni stabiliti dai trattati.

35.2. Controversie tra, da un lato, la BCE e, dall'altro, i suoi creditori, debitori o qualsiasi altra persona sono decise dai tribunali nazionali competenti, salvo nei casi in cui la giurisdizione sia attribuita alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

35.3. La BCE è soggetta al regime di responsabilità previsto dall'articolo 340 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le banche centrali nazionali sono responsabili conformemente alle rispettive legislazioni nazionali.

35.4. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto privato o di diritto pubblico stipulato dalla BCE o per suo conto.

35.5. La decisione della BCE di portare una controversia dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea è presa dal Consiglio direttivo.

35.6. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha giurisdizione nei casi di controversia relativi all'adempimento da parte di una banca centrale nazionale di obblighi derivanti dai trattati e dal presente statuto. La BCE, se ritiene che una banca centrale nazionale non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dai trattati e dal presente statuto, può formulare un parere motivato sulla questione dopo aver dato alla banca centrale nazionale di cui trattasi l'opportunità di presentare osservazioni. Se la banca centrale nazionale in questione non si conforma al parere entro il termine fissato dalla BCE, quest'ultima può portare la questione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Articolo 36

Personale

36.1. Il Consiglio direttivo, su proposta del Comitato esecutivo, stabilisce le condizioni di impiego dei dipendenti della BCE.

36.2. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha giurisdizione su tutte le controversie fra la BCE e i propri dipendenti nei limiti e alle condizioni stabiliti nelle condizioni di impiego.

Articolo 37 (ex articolo 38)

Segreto professionale

37.1. I membri degli organi decisionali e il personale della BCE e delle banche centrali nazionali hanno il dovere, anche dopo aver cessato le proprie funzioni, di non rivelare le informazioni coperte dall'obbligo del segreto professionale.

37.2. Le persone che hanno accesso ai dati coperti da una normativa dell'Unione che imponga uno specifico obbligo di riservatezza sono soggette all'applicazione di tali norme.

Articolo 38 (ex articolo 39)

Poteri di firma

La BCE è giuridicamente vincolata nei confronti di terzi dal suo Presidente o due membri del Comitato esecutivo ovvero dalla firma di due membri del personale della BCE che siano stati debitamente autorizzati dal Presidente a firmare per conto della BCE.

Articolo 39 (ex articolo 40)

Privilegi e immunità

La BCE beneficia sul territorio degli Stati membri dei privilegi e delle immunità necessari per l'assolvimento dei propri compiti, alle condizioni previste dal protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

CAPO VIII

MODIFICAZIONE DELLO STATUTO E LEGISLAZIONE COMPLEMENTARE

Articolo 40 (ex articolo 41)

Procedura di modificazione semplificata

40.1. Conformemente all'articolo 129, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli articoli 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1, lettera a), e 36 del presente statuto possono essere modificati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria su raccomandazione

della BCE, previa consultazione della Commissione, ovvero su proposta della Commissione, previa consultazione della BCE.

40.2. L'articolo 10.2 può essere modificato da una decisione del Consiglio europeo, che delibera all'unanimità, su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, oppure su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea. Le modifiche entrano in vigore solo dopo essere state approvate dagli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

40.3. Una raccomandazione presentata dalla BCE ai sensi del presente articolo richiede una decisione unanime da parte del Consiglio direttivo.

Articolo 41 (ex articolo 42)

Legislazione complementare

Conformemente all'articolo 129, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della BCE, o su raccomandazione della BCE e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, adotta le disposizioni di cui agli articoli 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 e 34.3 del presente statuto.

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DISPOSIZIONI VARIE PER IL SEBC

Articolo 42 (ex articolo 43)

Disposizioni generali

42.1. Una deroga di cui all'articolo 139 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea comporta che i seguenti articoli del presente statuto non conferiscono nessun diritto o non impongono alcun obbligo agli Stati membri interessati: 3, 6, 9.2, 12.1, 14.3, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26.2, 27, 30, 31, 32, 33, 34 e 49.

42.2. Le banche centrali degli Stati membri con deroga, come specificato nell'articolo 139 di detto trattato, mantengono i loro poteri nel settore della politica monetaria in base ai rispettivi diritti nazionali.

42.3. Conformemente all'articolo 139 di detto trattato l'espressione «Stati membri» equivale a «Stati membri la cui moneta è l'euro» nei seguenti articoli del presente statuto: 3, 11.2 e 19.

42.4. L'espressione «banche centrali nazionali» equivale a «banche centrali degli Stati membri la cui moneta è l'euro» nei seguenti articoli del presente statuto: 9.2, 10.2, 10.3, 12.1, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 33.2 e 49.

42.5. Negli articoli 10.3 e 33.1 per «partecipanti al capitale» si intendono le banche centrali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

42.6. Negli articoli 10.3 e 30.2 per «capitale sottoscritto» si intende capitale della BCE sottoscritto dalle banche centrali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

Articolo 43 (ex articolo 44)

Compiti transitori della BCE

La BCE assume i compiti svolti un tempo dall'IME di cui all'articolo 141, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, a causa delle deroghe di uno o più Stati membri, devono essere ancora adempiuti dopo l'introduzione dell'euro.

La BCE fornisce pareri nella fase di preparazione dell'abrogazione delle deroghe di cui all'articolo 140 di detto trattato.

Articolo 44 (ex articolo 45)

Consiglio generale della BCE

44.1. Fatto salvo l'articolo 129, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio generale è costituito come terzo organo decisionale della BCE.

44.2. Il Consiglio generale comprende il Presidente e il Vicepresidente della BCE e i governatori delle banche centrali nazionali. Gli altri membri del Comitato esecutivo possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio generale.

44.3. Le responsabilità del Consiglio generale sono elencate per esteso nell'articolo 46 del presente statuto.

Articolo 45 (ex articolo 46)

Regolamento interno del Consiglio generale

45.1. Il Consiglio generale è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente della BCE.

45.2. Il Presidente del Consiglio e un membro della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio generale.

45.3. Il Presidente prepara le riunioni del Consiglio generale.

45.4. In deroga all'articolo 12.3, il Consiglio generale adotta il proprio regolamento interno.

45.5. Le funzioni del segretariato del Consiglio generale sono svolte dalla BCE.

Articolo 46 (ex articolo 47)

Responsabilità del Consiglio generale

46.1 Il Consiglio generale:

- svolge i compiti previsti all’articolo 43;
- partecipa alle funzioni consultive di cui agli articoli 4 e 25.1.

46.2. Il Consiglio generale concorre:

- alla raccolta di informazioni statistiche come previsto all’articolo 5;
- alla compilazione dei rapporti e rendiconti della BCE di cui all’articolo 15;
- alla fissazione delle norme necessarie per l’applicazione dell’articolo 26 come previsto all’articolo 26.4;
- all’adozione di tutte le ulteriori misure necessarie all’applicazione dell’articolo 29 come previsto all’articolo 29.4;
- alla fissazione delle condizioni di impiego dei dipendenti della BCE di cui all’articolo 36.

46.3. Il Consiglio generale contribuisce ai necessari preparativi per fissare irrevocabilmente i tassi di cambio delle monete degli Stati membri con deroga rispetto all’euro, come previsto dall’articolo 140, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

46.4. Il Consiglio generale è informato dal Presidente della BCE in merito alle decisioni del Consiglio direttivo.

Articolo 47 (ex articolo 48)

Disposizioni transitorie per il capitale della BCE

Conformemente all’articolo 29.1, a ciascuna banca centrale nazionale viene assegnata una ponderazione nell’ambito dello schema per la sottoscrizione del capitale della BCE. In deroga all’articolo 28.3, le banche centrali degli Stati membri con deroga non versano il capitale da loro sottoscritto a meno che il Consiglio generale decida, ad una maggioranza che rappresenta almeno due terzi del capitale sottoscritto della BCE ed almeno la metà dei partecipanti al capitale, che una percentuale minima deve essere versata come contributo ai costi operativi della BCE.

Articolo 48 (ex articolo 49)

Versamento differito del capitale, delle riserve e degli accantonamenti della BCE

48.1. La banca centrale di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata, versa la quota del capitale della BCE da essa sottoscritta nella stessa misura delle altre banche centrali degli Stati membri la cui moneta è l’euro e trasferisce alla BCE attività di riserva in valuta estera

conformemente all'articolo 30.1. La somma da trasferire è determinata moltiplicando il valore in euro, ai tassi di cambio correnti delle attività di riserva in valuta estera già trasferite alla BCE conformemente all'articolo 30.1, per il rapporto tra il numero di quote sottoscritte dalla banca centrale nazionale in questione e il numero di quote già versate dalle altre banche centrali nazionali.

48.2. Oltre al versamento da effettuare conformemente all'articolo 48.1, la banca centrale interessata contribuisce alle riserve della BCE, agli accantonamenti equiparabili a riserve e all'importo ancora da assegnare alle riserve e agli accantonamenti corrispondente al saldo del conto profitti e perdite quale risulta al 31 dicembre dell'anno che precede l'abrogazione della deroga. La somma da versare come contributo viene fissata moltiplicando l'importo delle riserve, come sopra definito e dichiarato nel bilancio approvato della BCE, per il rapporto tra il numero di quote sottoscritte dalla banca centrale interessata e il numero di quote già versate dalle altre banche centrali.

48.3. Al momento in cui uno o più paesi diventano Stati membri e le rispettive banche centrali diventano parte del SEBC, il capitale sottoscritto della BCE e il limite dell'importo delle attività di riserva in valuta estera che possono essere trasferite alla BCE sono aumentati automaticamente. L'aumento è determinato moltiplicando i rispettivi importi esistenti in tale momento per il rapporto, nell'ambito dello schema esteso di sottoscrizione di capitale, tra la ponderazione assegnata alle banche centrali nazionali interessate che accedono e la ponderazione assegnata alle banche centrali nazionali già membri del SEBC. La ponderazione assegnata a ciascuna banca centrale nazionale nello schema di sottoscrizione del capitale è calcolata per analogia con quanto previsto dall'articolo 29.1 e conformemente alle disposizioni dell'articolo 29.2. I periodi di riferimento da utilizzare per i dati statistici sono identici a quelli applicati per l'ultimo adeguamento quinquennale delle ponderazioni di cui all'articolo 29.3.

Articolo 49 (ex articolo 52)

Scambio di banconote in valute degli Stati membri

In seguito alla fissazione irrevocabile dei tassi di cambio, conformemente all'articolo 140, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio direttivo adotta le misure necessarie per assicurare che le banconote in valute con tassi di cambio irrevocabilmente fissati vengano cambiate dalle banche centrali nazionali al loro rispettivo valore di parità.

Articolo 50 (ex articolo 53)

Applicabilità delle disposizioni transitorie

Gli articoli da 42 a 47 si applicano se e fintantoché esistono Stati membri con deroga.

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

DEL 19 FEBBRAIO 2004

CHE ADOTTA IL REGOLAMENTO INTERNO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA (BCE/2004/2)*

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 12.3,

DECIDE:

Articolo unico

Il regolamento interno della Banca centrale europea, modificato il 22 aprile 1999, come ulteriormente modificato dalla decisione BCE/1999/6, del 7 ottobre 1999, recante modifiche al regolamento interno della Banca centrale europea¹, è sostituito dal testo seguente, che entrerà in vigore il 1° marzo 2004.

REGOLAMENTO INTERNO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

CAPITOLO PRELIMINARE

Articolo 1

Definizioni

Il presente regolamento interno è complementare al trattato che istituisce la Comunità europea¹ e allo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. I termini contenuti nel presente regolamento interno hanno il medesimo significato di quelli contenuti nel trattato e nello statuto. Per «Eurosistema» si intende la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

* GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33. Decisione come modificata dalla Decisione BCE/2009/5 (GU L 100 del 18.4.2009, pag. 10) - versione consolidata non ufficiale.

1 GU L 314 dell'8.12.1999, pag. 32.

i. Ora Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

CAPITOLO I

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 2

Data e luogo di riunione del Consiglio direttivo

- 2.1 Il Consiglio direttivo decide le date delle proprie riunioni su proposta del Presidente. In linea di principio, il Consiglio direttivo si riunisce regolarmente in base a un programma che esso stesso stabilisce con debito anticipo rispetto all'inizio di ogni anno solare.
- 2.2. Il Presidente convoca una riunione del Consiglio direttivo su richiesta di almeno tre dei suoi membri.
- 2.3. Il Presidente può inoltre convocare riunioni del Consiglio direttivo ogniqualvolta lo ritenga necessario.
- 2.4. Il Consiglio direttivo tiene di norma le proprie riunioni nei locali della BCE.
- 2.5. Le riunioni possono essere tenute anche in teleconferenza, salvo obiezione di almeno tre governatori.

Articolo 3

Partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo

- 3.1. Salvo quanto qui disposto, la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo è limitata ai propri membri, al Presidente del Consiglio dell'Unione europea e a un membro della Commissione delle Comunità europeeⁱⁱ.
- 3.2. Ciascun governatore può normalmente essere accompagnato da una persona.
- 3.3. Qualora un membro del Consiglio direttivo non sia in grado di partecipare, esso ha la facoltà di nominare per iscritto un supplente, fatto salvo l'articolo 4. Tale comunicazione scritta è inviata al Presidente con debito anticipo rispetto alla riunione. Tale supplente può normalmente essere accompagnato da una persona.
- 3.4. Il Presidente nomina un membro del personale della BCE quale segretario. Quest'ultimo assiste il Comitato esecutivo nella preparazione delle riunioni del Consiglio direttivo e ne redige i verbali.
- 3.5. Il Consiglio direttivo potrà inoltre invitare altre persone a partecipare alle proprie riunioni, ove lo ritenga opportuno.

ii Ora Commissione europea.

Articolo 3 bisⁱⁱⁱ

Sistema di rotazione

1. I governatori sono assegnati ai gruppi come disposto dal primo e secondo trattino dell'articolo 10.2 dello statuto.
2. I governatori sono collocati in ciascun gruppo, seguendo la convenzione UE, sulla base di un elenco delle loro banche centrali nazionali, che segue l'ordine alfabetico dei nomi degli Stati membri nelle lingue nazionali. La rotazione dei diritti di voto all'interno di ciascun gruppo seguirà tale ordine. La rotazione inizierà da un punto casuale dell'elenco.
3. I diritti di voto all'interno di ciascun gruppo ruotano ogni mese, con inizio il primo giorno del primo mese di attuazione del sistema di rotazione.
4. Per il primo gruppo, il numero di diritti di voto che ruotano in ogni periodo mensile sarà uno; per il secondo ed il terzo gruppo, il numero dei diritti di voto che ruota in ogni periodo mensile sarà uguale alla differenza tra il numero di governatori allocati nel gruppo ed il numero di diritti di voto ad esso assegnati, meno due.
5. Quando la composizione dei gruppi sia adeguata in conformità a quanto previsto dal quinto trattino dell'articolo 10.2 dello statuto, la rotazione dei diritti di voto in ciascun gruppo continuerà a seguire l'elenco di cui al paragrafo 2. Dal momento in cui il numero dei governatori raggiunge i 22, la rotazione all'interno del terzo gruppo inizia da un punto casuale dell'elenco. Il Consiglio direttivo può decidere di variare l'ordine di rotazione per il secondo e il terzo gruppo al fine di evitare la situazione per cui taluni governatori sono sempre privi del diritto di voto nello stesso periodo dell'anno.
6. La BCE pubblica in anticipo un elenco dei membri del Consiglio direttivo aventi diritto di voto sul sito web della BCE.
7. La quota della banca centrale nazionale di ciascuno Stato membro nel bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie monetarie è calcolata sulla base della media annuale sui dati medi mensili dell'anno più recente per cui i dati sono disponibili. Quando il prodotto interno lordo aggregato a prezzi di mercato è adeguato ai sensi dell'articolo 29.3 dello statuto, o quando un paese diventa Stato membro e la sua banca centrale nazionale diventa parte del Sistema europeo di banche centrali, il bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie monetarie degli Stati membri che hanno adottato l'euro viene ricalcolato sulla base dei dati relativi al più recente anno di calendario per cui i dati sono disponibili.

iii Inserito dalla Decisione BCE/2009/5.

Articolo 4

Votazione

- 4.1. Affinché il Consiglio direttivo sia in grado di votare, deve essere raggiunto un quorum pari ai due terzi dei membri aventi diritto di voto^{iv}. Qualora il quorum non venga raggiunto, il Presidente può convocare una riunione straordinaria nella quale possono essere prese decisioni a prescindere dal quorum.
- 4.2. Il Consiglio direttivo procede alla votazione su richiesta del Presidente. Il Presidente dà inizio alla procedura di votazione anche su richiesta di un membro del Consiglio direttivo.
- 4.3. Le astensioni non impediscono l'adozione da parte del Consiglio direttivo di decisioni di cui all'articolo 41.2^v dello statuto.
- 4.4. Se un membro del Consiglio direttivo è impossibilitato a votare per un periodo di tempo prolungato (ad esempio superiore a un mese), esso avrà la facoltà di nominare un supplente quale membro del Consiglio direttivo.
- 4.5. In conformità dell'articolo 10.3 dello statuto, qualora un governatore non sia in grado di votare su una decisione da assumersi ai sensi degli articoli 28, 29, 30, 32, 33 e 51^{vi} dello statuto, il suo sostituto ha facoltà di esprimere il proprio voto ponderato.
- 4.6. Il Presidente ha facoltà di indire votazioni a scrutinio segreto su richiesta almeno di tre membri del Consiglio direttivo. Se una decisione ex articolo 11.1, 11.3 o 11.4 dello statuto riguarda personalmente membri del Consiglio direttivo, è effettuata una votazione a scrutinio segreto. In tali casi, i membri interessati del Consiglio direttivo non partecipano al voto.
- 4.7. Le decisioni possono inoltre essere prese mediante procedura scritta, salvo obiezione di almeno tre membri del Consiglio direttivo. La procedura scritta richiede: i) di norma non meno di cinque giorni lavorativi per la valutazione da parte di ciascun membro del Consiglio direttivo; ii) la sottoscrizione di ciascun membro del Consiglio direttivo (o del suo sostituto, conformemente all'articolo 4.4); e iii) la registrazione di ogni decisione nei verbali della successiva riunione del Consiglio direttivo. Le decisioni che devono essere prese mediante procedura scritta, sono approvate dai membri del Consiglio direttivo aventi diritto di voto al momento dell'approvazione^{vii}.

iv Modificato dalla Decisione BCE/2009/5.

v Ora articolo 40.2 dello statuto.

vi L'articolo 51 è ora abrogato.

vii Paragrafo modificato dalla Decisione BCE/2009/5.

Articolo 5

Organizzazione delle riunioni del Consiglio direttivo

5.1 Il Consiglio direttivo adotta l'ordine del giorno per ciascuna riunione. Un ordine del giorno provvisorio è redatto dal Comitato esecutivo e inviato, unitamente alla documentazione relativa, ai membri del Consiglio direttivo e agli altri partecipanti autorizzati, almeno otto giorni prima della riunione pertinente, fatti salvi i casi di urgenza nei quali il Comitato esecutivo agisce in maniera appropriata, considerate le circostanze. Il Consiglio direttivo ha facoltà di decidere la cancellazione o l'aggiunta di voci all'ordine del giorno provvisorio, su proposta del Presidente o di un membro del Consiglio direttivo. Su richiesta di almeno tre membri del Consiglio direttivo con diritto di voto è disposta la cancellazione dall'ordine del giorno di una voce se la documentazione relativa non è stata inviata a tempo debito ai membri del Consiglio direttivo^{viii}.

5.2 I verbali dei lavori del Consiglio direttivo sono approvati alla riunione successiva (o se necessario prima, con una procedura per iscritto) dai membri del Consiglio direttivo che avevano diritto di voto al momento della riunione a cui i verbali si riferiscono e sono firmati dal Presidente^{ix}.

5.3 Il Consiglio direttivo ha la facoltà di definire regole interne riguardanti il processo decisionale in situazioni di emergenza.

CAPITOLO II

IL COMITATO ESECUTIVO

Articolo 6

Data e luogo delle riunioni del Comitato esecutivo

6.1 La data delle riunioni è decisa dal Comitato esecutivo su proposta del Presidente.

6.2 Il Presidente ha inoltre facoltà di convocare riunioni del Comitato esecutivo ogniqualvolta lo ritenga necessario.

Articolo 7

Votazione

7.1 In conformità dell'articolo 11.5 dello statuto, perché il Comitato esecutivo possa validamente votare, è necessario il raggiungimento di un quorum pari a due terzi dei suoi membri. Qualora il quorum non venga raggiunto, il Presidente può convocare una riunione straordinaria nella quale possono essere prese decisioni a prescindere dal quorum.

viii Paragrafo modificato dalla Decisione BCE/2009/5.

ix Modificato dalla Decisione BCE/2009/5.

7.2. Le decisioni possono inoltre essere prese mediante procedura scritta, salvo obiezione di almeno due membri del Comitato esecutivo.

7.3. I membri del Comitato esecutivo che potrebbero essere personalmente interessati da una decisione ex articolo 11.1, 11.3 o 11.4 dello statuto, non partecipano alle votazioni.

Articolo 8

Organizzazione delle riunioni del Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo decide circa l'organizzazione delle proprie riunioni.

CAPITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

Articolo 9

Eurosistema e comitati del SEBC

9.1 Il Consiglio direttivo istituisce e scioglie i comitati. Questi supportano l'attività degli organi decisionali della BCE e riferiscono al Consiglio direttivo attraverso il Comitato esecutivo.

9.2. I comitati sono composti da massimo due membri di ciascuna BCN dell'Eurosistema e della BCE, nominati rispettivamente da ciascun governatore e dal Comitato esecutivo. Il Consiglio direttivo determina il mandato dei comitati e nomina i relativi presidenti. Di regola, il Presidente è un membro del personale della BCE. Il Consiglio direttivo e il Comitato esecutivo hanno il diritto di richiedere ai comitati studi su argomenti specifici. La BCE fornisce assistenza di segretariato ai comitati.

9.3. Anche la banca centrale nazionale di ciascuno Stato membro non partecipante può nominare fino a un massimo di due membri del proprio personale affinché prendano parte alle riunioni di un comitato ogniqualvolta si tratti di questioni di competenza del Consiglio generale e ogniqualvolta il Presidente di un comitato e il Comitato esecutivo lo ritengano opportuno.

9.4. Rappresentanti di altre istituzioni e organi comunitari^x, e altri terzi, possono essere invitati a partecipare alle riunioni di un comitato ogniqualvolta il Presidente del rispettivo comitato e il Comitato esecutivo lo ritenga opportuno.

x Ora «dell'Unione».

Articolo 9 bis

Il Consiglio direttivo può decidere di istituire comitati ad hoc aventi specifici compiti di consulenza.

Articolo 10

Struttura interna

10.1. Previa consultazione del Consiglio direttivo, il Comitato esecutivo decide sul numero, nome e rispettive competenze di ciascuna delle unità operative della BCE. Tale decisione è resa pubblica.

10.2. Tutte le unità operative della BCE sono poste sotto la direzione del Comitato esecutivo. Il Comitato esecutivo decide circa le responsabilità individuali dei propri membri in relazione alle unità operative della BCE e ne dà informazione al Consiglio direttivo, al Consiglio generale e al personale della BCE. Tali decisioni sono prese esclusivamente in presenza di tutti i membri del Comitato esecutivo e non possono essere prese con il voto contrario del Presidente.

Articolo 11

Personale della BCE

11.1. Ciascun membro del personale della BCE è informato sulla propria posizione all'interno della struttura della BCE, sulla propria posizione gerarchica e sulle proprie responsabilità professionali.

11.2. Fatti salvi gli articoli 36 e 47st dello statuto, il Comitato esecutivo emana norme a contenuto organizzativo (di seguito denominate «circolari amministrative»), vincolanti per il personale della BCE.

11.3. Il Comitato esecutivo adotta e aggiorna un codice di condotta volto a fornire direttive ai propri membri e ai membri del personale della BCE.

xi Ora articolo 46 dello statuto.

CAPITOLO IV

COINVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO GENERALE NEGLI INCARICHI DEL SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI

Articolo 12

Rapporti fra il Consiglio direttivo e il Consiglio generale

12.1. Il Consiglio generale della BCE ha l'opportunità di presentare osservazioni prima che il Consiglio direttivo adotti:

- pareri in virtù degli articoli 4 e 25.1 dello statuto,
- raccomandazioni in materia di statistiche, in virtù dell'articolo 42^{xii} dello statuto,
- la relazione annuale,
- regole sulla uniformazione delle norme contabili e sul rendiconto sulle operazioni,
- misure per l'applicazione dell'articolo 29 dello statuto,
- le condizioni di impiego per il personale della BCE,
- un parere della BCE in forza dell'articolo 123, paragrafo 5, del trattato^{xiii} o relativo ad atti giuridici comunitari^{xiv} da adottarsi in caso di abrogazione di una deroga, nel quadro dei preparativi per la fissazione irrevocabile dei tassi di cambio.

12.2. Ogniqualevolta si richieda al Consiglio generale la presentazione di osservazioni ai sensi del primo paragrafo del presente articolo, esso ha a disposizione un arco di tempo ragionevole, non inferiore a dieci giorni lavorativi, per pronunciarsi. In caso di urgenza, che deve essere giustificata nella richiesta, tale periodo può essere ridotto a cinque giorni lavorativi. Il Presidente ha facoltà di decidere il ricorso alla procedura scritta.

12.3. In conformità dell'articolo 47.4^{xv} dello statuto, il Presidente informa il Consiglio generale delle decisioni adottate dal Consiglio direttivo.

xii Ora articolo 41 dello statuto.

xiii Ora articolo 140, paragrafo 3, del TFUE.

xiv Ora «dell'Unione».

xv Ora articolo 46.4 dello statuto.

Articolo 13

Rapporti fra il Comitato esecutivo e il Consiglio generale

13.1. Il Consiglio generale della BCE ha l'opportunità di presentare osservazioni prima che il Comitato esecutivo:

- dia attuazione ad atti giuridici del Consiglio direttivo per i quali, in conformità del precedente articolo 12, paragrafo 1, è richiesto il contributo del Consiglio generale,
- adottati, in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio direttivo ex articolo 12.1 dello statuto, atti giuridici per i quali, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento, è richiesto il contributo del Consiglio generale.

13.2. Ogniquale volta si richieda al Consiglio generale di presentare osservazioni ai sensi del primo paragrafo del presente articolo, esso ha a disposizione un arco di tempo ragionevole, non inferiore a dieci giorni lavorativi, per pronunciarsi. In caso di urgenza, che deve essere giustificata nella richiesta, tale periodo può essere ridotto a cinque giorni lavorativi. Il Presidente ha facoltà di decidere se ricorrere alla procedura scritta.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI PROCEDURALI SPECIFICHE

Articolo 14

Delega dei poteri

14.1. La delega di poteri da parte del Consiglio direttivo al Comitato esecutivo di cui all'ultimo periodo del secondo paragrafo dell'articolo 12.1 dello statuto, è notificata alle parti interessate, o pubblicata, se del caso, qualora decisioni prese sulla base di una delega producano effetti giuridici in capo a terzi. Il Consiglio direttivo viene informato senza indugio di qualunque atto adottato per effetto di delega.

14.2. Il libro dei soggetti autorizzati a firmare per conto della BCE, istituito in conformità delle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 39^{xvi} dello statuto, è distribuito alle parti interessate.

Articolo 15

Procedura di bilancio

15.1. Il Consiglio direttivo, agendo su proposta del Comitato esecutivo in conformità dei principi stabiliti dal consiglio stesso, prima della conclusione di ciascun esercizio finanziario adotta il bilancio preventivo della BCE per l'esercizio finanziario successivo.

xvi Ora articolo 38 dello statuto.

15.2. Per l'assistenza nelle questioni relative al bilancio preventivo della BCE, il Consiglio direttivo istituisce un comitato di bilancio e ne stabilisce il mandato e la composizione.

Articolo 16

Relazioni e conti annuali

16.1. Il Consiglio direttivo adotta la relazione annuale prevista dall'articolo 15.3 dello statuto.

16.2. Il Comitato esecutivo è competente, per effetto di delega, dell'adozione e pubblicazione dei rapporti trimestrali di cui all'articolo 15.1 dello statuto, dei rendiconti finanziari consolidati settimanali di cui all'articolo 15.2 dello statuto, dei bilanci consolidati di cui all'articolo 26.3 dello statuto e di altre relazioni.

16.3. Il Comitato esecutivo, in conformità dei principi stabiliti dal Consiglio direttivo, prepara i conti annuali della BCE entro il primo mese dell'esercizio finanziario successivo. Essi sono sottoposti a revisione esterna.

16.4. Il Consiglio direttivo adotta i conti annuali della BCE entro il primo trimestre dell'anno successivo. La relazione del revisore esterno è presentata al Consiglio direttivo prima dell'adozione di tali conti.

Articolo 17

Strumenti giuridici della BCE

17.1. I regolamenti della BCE sono adottati dal Consiglio direttivo e sono sottoscritti per suo conto dal Presidente.

17.2. Gli indirizzi della BCE sono adottati dal Consiglio direttivo, e successivamente notificati, in una delle lingue ufficiali delle Comunità europee^{xvii}, e sono sottoscritti per suo conto dal Presidente. Essi indicano le motivazioni su cui si fondano. La notifica alle banche centrali nazionali può essere effettuata a mezzo telefax, posta elettronica, telex o su supporto cartaceo. Ogni indirizzo della BCE che debba essere ufficialmente pubblicato è tradotto nelle lingue ufficiali delle Comunità europee^{xviii}.

17.3. Il Consiglio direttivo ha facoltà di delegare i propri poteri normativi al Comitato esecutivo per l'attuazione dei suoi regolamenti ed indirizzi. I regolamenti o gli indirizzi in questione precisano gli elementi a cui deve essere data attuazione, così come i limiti e la portata dei poteri delegati.

17.4. Le decisioni e le raccomandazioni della BCE sono adottate dal Consiglio direttivo o dal Comitato esecutivo nei rispettivi ambiti di competenza e sono sottoscritte dal Presidente. Le decisioni della BCE che impongano sanzioni in capo a terzi sono sottoscritte dal

xvii Ora «Unione».

xviii Ora «Unione».

Presidente, dal Vicepresidente o da altri due membri del Comitato esecutivo. Le decisioni e le raccomandazioni indicano le motivazioni su cui si fondano. Le raccomandazioni relative alla legislazione comunitaria^{xix} secondaria di cui all'articolo 42^{xx} dello statuto sono adottate dal Consiglio direttivo.

17.5. Fatto salvo l'articolo 44^{xxi}, paragrafo 2, e l'articolo 47.1^{xxii}, primo trattino, dello statuto, i pareri della BCE sono adottati dal Consiglio direttivo. Tuttavia, in circostanze eccezionali e a meno che almeno tre governatori non dichiarino di voler lasciare al Consiglio direttivo la competenza ad adottare pareri in materie specifiche, i pareri della BCE possono essere adottati dal Comitato esecutivo, in conformità dei commenti forniti dal Consiglio direttivo e tenendo in considerazione il contributo del Consiglio generale. I pareri della BCE sono sottoscritti dal Presidente.

17.6. Le istruzioni della BCE sono adottate dal Comitato esecutivo, e successivamente notificate, in una delle lingue ufficiali delle Comunità europee^{xxiii}, e sono sottoscritte per suo conto dal Presidente o da altri due suoi membri. La notifica alle banche centrali nazionali può essere effettuata a mezzo telefax, posta elettronica, telex o su supporto cartaceo. Tutte le istruzioni della BCE che debbano essere ufficialmente pubblicate sono tradotte nelle lingue ufficiali delle Comunità europee^{xxiv}.

17.7. Tutti gli strumenti giuridici della BCE sono numerati in sequenza in modo da facilitare la loro identificazione. Qualora si tratti di regolamenti della BCE, di pareri della BCE riguardanti proposte legislative comunitarie^{xxv} e di strumenti giuridici della BCE la cui pubblicazione sia stata espressamente decisa, il Comitato esecutivo si preoccupa di assicurare la custodia degli originali, la notifica ai destinatari o alle autorità richiedenti e provvede all'immediata pubblicazione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

17.8. I principi contenuti nel regolamento (CE) n. 1 del Consiglio che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea², del 15 aprile 1958, si applicano agli atti giuridici elencati nell'articolo 34 dello statuto.

xix Ora «dell'Unione».

xx Ora articolo 41 dello statuto.

xxi Ora articolo 43 dello statuto.

xxii Ora articolo 46.1 dello statuto.

xxiii Ora «Unione».

xxiv Ora «Unione».

xxv Ora «dell'Unione».

2 GU 17 del 6.10.1958, pag. 385.

Articolo 18

Procedura di cui all'articolo 106, paragrafo 2,^{xxvi} del trattato

L'approvazione prevista nell'articolo 106, paragrafo 2,^{xxvii} del trattato è concessa, per l'anno successivo, dal Consiglio direttivo con decisione unica per tutti gli Stati membri partecipanti entro l'ultimo trimestre di ogni anno.

Articolo 19

Approvvigionamento

19.1. L'approvvigionamento di beni e servizi per la BCE prevede che vengano tenuti in debita considerazione il principio di pubblicità, di trasparenza, di parità condizioni di accesso, di non discriminazione e di amministrazione efficiente.

19.2. Ad eccezione del principio di amministrazione efficiente, una deroga ai principi sopra enunciati può essere operata in casi di urgenza, per ragioni di sicurezza o segretezza, laddove vi sia un fornitore unico, per forniture alla BCE da parte delle banche centrali nazionali o per assicurare la continuità di un fornitore.

Articolo 20

Selezione, nomina e promozione del personale

20.1. Tutti i componenti del personale della BCE sono selezionati, nominati e promossi dal Comitato esecutivo.

20.2. I membri del personale della BCE sono selezionati, nominati e promossi nel debito rispetto dei principi di qualifica professionale, pubblicità, trasparenza, parità di condizioni di accesso e non discriminazione. Le regole e le procedure per l'assunzione e per la promozione interna sono ulteriormente specificate per mezzo di circolari amministrative.

Articolo 21

Condizioni di impiego

21.1. Le condizioni di impiego e le norme sul personale stabiliscono il rapporto di lavoro tra la BCE e il proprio personale.

21.2. Il Consiglio direttivo, su proposta del Comitato esecutivo e in seguito a consultazione del Consiglio generale, adotta le condizioni di impiego.

21.3. Il Comitato esecutivo adotta le norme sul personale, applicative delle condizioni di impiego.

xxvi Ora articolo 128, paragrafo 2, del TFUE.

xxvii Ora articolo 128, paragrafo 2, del TFUE.

21.4. Il comitato del personale è consultato prima dell'adozione di nuove condizioni di impiego o di nuove norme sul personale. Il suo parere è presentato rispettivamente al Consiglio direttivo o al Comitato esecutivo.

Articolo 22

Comunicazioni e annunci

Le comunicazioni e gli annunci di carattere generale riguardanti decisioni assunte dagli organi decisionali della BCE possono essere pubblicati sul sito Internet della BCE, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o resi pubblici mediante agenzie di stampa note nei mercati finanziari o attraverso qualunque altro mezzo di informazione.

Articolo 23

Riservatezza e accesso ai documenti della BCE

23.1. I lavori degli organi decisionali della BCE e di ogni comitato o gruppo da essi istituito sono riservati a meno che il Consiglio direttivo non autorizzi il Presidente a rendere pubblico il risultato delle loro delibere.

23.2. Il pubblico accesso ai documenti redatti o detenuti dalla BCE è regolato da una decisione del Consiglio direttivo.

23.3. I documenti redatti dalla BCE sono classificati e trattati in conformità delle regole stabilite in una circolare amministrativa. Essi sono liberamente accessibili dopo un periodo di 30 anni a meno che gli organi decisionali non decidano diversamente.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Modifiche al presente regolamento interno

Il Consiglio direttivo ha facoltà di modificare il presente regolamento interno. Il Consiglio generale può proporre modifiche e il Comitato esecutivo ha facoltà di adottare norme supplementari nell'ambito delle proprie competenze.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 19 febbraio 2004.

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

DEL 12 OTTOBRE 1999

RELATIVA AL REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA (BCE/1999/7) *

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il regolamento interno della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 8 e 24; considerando quanto segue:

al fine di assicurare che le decisioni della BCE possano essere adottate dal Comitato esecutivo in qualsiasi momento, è necessario stabilire procedure per l'adozione delle decisioni mediante teleconferenza e per la delega delle competenze, con le quali si preserva il principio della responsabilità collegiale del Comitato esecutivo;

DECIDE:

Articolo 1

Natura complementare della presente decisione

La presente decisione integra il regolamento interno della Banca centrale europea. I termini utilizzati nella presente decisione hanno il medesimo significato loro attribuito nel regolamento interno della Banca centrale europea.

Articolo 2

Partecipazione alle riunioni del Comitato esecutivo

1. Il Presidente nomina segretario un membro del personale della Banca centrale europea (BCE). Il segretario è responsabile della preparazione di tutte le riunioni del Comitato esecutivo e della redazione dei resoconti sommari.
2. In assenza del Presidente e del Vicepresidente, il Comitato esecutivo è presieduto dal membro con maggiore anzianità di servizio o, nel caso in cui due o più membri abbiano la medesima anzianità di servizio, dal membro di età maggiore.
3. Il Comitato esecutivo può invitare membri del personale della BCE a partecipare alle proprie riunioni.

* GU L 314 dell'8.12.1999, pag. 34.

Articolo 3

Ordine del giorno e resoconti sommari

1. L'ordine del giorno di ciascuna riunione è adottato dal Comitato esecutivo. Un ordine del giorno provvisorio è redatto dal Presidente e, in linea di principio, è inviato, unitamente ai relativi documenti, ai membri del Comitato esecutivo almeno due giorni lavorativi prima della riunione, salvo casi di urgenza. In quest'ultima evenienza, il Presidente agisce in modo opportuno tenendo conto delle circostanze.
2. I resoconti sommari delle riunioni del Comitato esecutivo sono presentati ai suoi membri per approvazione nel corso della riunione successiva (o prima, se necessario, mediante procedura scritta) e sono firmati dal membro del Comitato che ha presieduto la riunione.

Articolo 4

Teleconferenza

1. Su richiesta del Presidente, il Comitato esecutivo può adottare decisioni mediante teleconferenza, salvo obiezione di almeno due dei suoi membri. Una decisione può essere adottata mediante teleconferenza solo in circostanze particolari. Il Presidente determina la natura di tali circostanze e i membri del Comitato esecutivo possono richiedere un preavviso riguardante la teleconferenza e l'oggetto della decisione.
2. Nei resoconti sommari delle riunioni del Comitato esecutivo si dà atto della decisione del Presidente in merito alla particolarità delle circostanze e delle decisioni adottate dal Comitato esecutivo mediante teleconferenza.

Articolo 5

Delega delle competenze

1. Il Comitato esecutivo può autorizzare uno o più dei suoi membri ad adottare, per suo conto e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di carattere gestionale o amministrativo chiaramente definiti, ivi compresi gli atti preparatori di una decisione che i membri del Comitato esecutivo intendono adottare collegialmente in una fase successiva e gli strumenti di applicazione delle decisioni finali adottate dal Comitato esecutivo.
2. Il Comitato esecutivo può inoltre incaricare uno o più dei suoi membri, con il consenso del Presidente, dell'adozione (a) del testo definitivo degli strumenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a condizione che il contenuto di tali strumenti sia già stato determinato nel quadro di una discussione e/o (b) delle decisioni finali, laddove questa delega abbia per oggetto poteri di esecuzione limitati e chiaramente definiti, il cui esercizio è soggetto a un attento esame alla luce di criteri oggettivi stabiliti dal Comitato esecutivo.
3. Nei resoconti sommari delle riunioni del Comitato esecutivo si dà atto della delega delle competenze nonché delle decisioni adottate in conformità dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

4. Le competenze così delegate non possono essere subdelegate, salvo nel caso in cui la decisione di delega contenga una disposizione specifica a tal fine e nei limiti di quest'ultima.

Articolo 6

Pubblicazione

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europeeⁱ.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 12 ottobre 1999.

Il Presidente della BCE

Willem F. Duisenberg

ⁱ Ora Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

DEL 17 GIUGNO 2004

CHE ADOTTA IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO GENERALE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA (BCE/2004/12)*

IL CONSIGLIO GENERALE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare l'articolo 46.4ⁱ,

DECIDE:

Articolo unico

Il regolamento interno del Consiglio generale della Banca centrale europea del 1° settembre 1998 è sostituito dal seguente, che entra in vigore il 1° luglio 2004:

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO GENERALE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA CAPITOLO PRELIMINARE

Articolo 1

Definizioni

Il presente regolamento interno è complementare al trattato che istituisce la Comunità europeaⁱⁱ e allo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. I termini utilizzati nel presente regolamento interno hanno il medesimo significato di quelli contenuti nel trattato e nello statuto.

* GU L 230 del 30.6.2004, pag. 61.

i Ora articolo 45.4 dello statuto.

ii Ora TFUE.

CAPITOLO I

IL CONSIGLIO GENERALE

Articolo 2

Data e luogo delle riunioni del Consiglio generale

1. Il Consiglio generale decide le date delle proprie riunioni su proposta del Presidente.
2. Il Presidente convoca una riunione del Consiglio generale su richiesta di almeno tre dei suoi membri.
3. Il Presidente può inoltre convocare riunioni del Consiglio generale ogniqualvolta lo ritenga necessario.
4. Il Consiglio generale tiene di norma le proprie riunioni nei locali della Banca centrale europea (BCE).
5. Le riunioni possono essere tenute anche in teleconferenza, salvo obiezione di almeno tre governatori.

Articolo 3

Partecipazione alle riunioni del Consiglio generale

1. Salvo quanto quivi disposto, la partecipazione alle riunioni del Consiglio generale è limitata ai relativi membri, agli altri membri del Comitato esecutivo, al Presidente del Consiglio dell'Unione europea e a un membro della Commissione delle Comunità europeeⁱⁱⁱ.
2. Ciascun governatore può normalmente essere accompagnato da una persona.
3. Qualora un membro del Consiglio generale non sia in grado di partecipare a una riunione, esso ha la facoltà di nominare, per iscritto, un supplente che partecipi alla riunione e voti a nome suo. Tale comunicazione scritta è inviata al Presidente con debito anticipo rispetto alla riunione. Il supplente può normalmente essere accompagnato da una persona.
4. Il Presidente nomina un membro del personale della BCE quale segretario. Quest'ultimo assiste il Presidente nella preparazione delle riunioni del Consiglio generale e ne redige i verbali.
5. Il Consiglio generale può anche invitare altre persone a partecipare alle proprie riunioni, ove lo ritenga opportuno.

iii Ora Commissione europea.

Articolo 4

Votazione

1. Affinché il Consiglio generale possa validamente votare, è necessario il raggiungimento di un quorum pari ai due terzi dei suoi membri o dei rispettivi supplenti. Qualora il quorum non venga raggiunto, il Presidente può convocare una riunione straordinaria nella quale possono essere prese decisioni a prescindere dal quorum.
2. A meno che non sia diversamente stabilito nello statuto, le decisioni sono adottate a maggioranza semplice.
3. Il Consiglio generale procede alla votazione su richiesta del Presidente. Il Presidente dà inizio alla procedura di votazione anche su richiesta di un membro del Consiglio generale.
4. Le decisioni possono inoltre essere prese mediante procedura scritta, salvo obiezione di almeno tre membri del Consiglio generale. La procedura scritta richiede:
 - (i) di norma non meno di dieci giorni lavorativi per la valutazione da parte di ciascun membro del Consiglio generale. In caso di urgenza, che deve essere giustificata nella richiesta, tale periodo può essere ridotto a cinque giorni lavorativi; e
 - (ii) la sottoscrizione di ciascun membro del Consiglio generale; e
 - (iii) la registrazione di ciascuna di tali decisioni nei verbali delle successive riunioni del Consiglio generale.

Articolo 5

Organizzazione delle riunioni del Consiglio generale

1. Il Consiglio generale adotta l'ordine del giorno per ciascuna riunione. Un ordine del giorno provvisorio è redatto dal Presidente e inviato, unitamente alla documentazione relativa, ai membri del Consiglio generale e agli altri partecipanti autorizzati, almeno otto giorni prima della riunione, fatti salvi i casi di urgenza nei quali il Presidente agisce in maniera appropriata, considerate le circostanze. Il Consiglio generale ha facoltà di decidere la cancellazione o l'aggiunta di voci all'ordine del giorno provvisorio, su proposta del Presidente o di un membro del Consiglio generale. Su richiesta di almeno tre membri del Consiglio generale è disposta la cancellazione dall'ordine del giorno di una voce se la documentazione relativa non è stata inviata a tempo debito ai membri del Consiglio generale.
2. I verbali dei lavori del Consiglio generale sono presentati per approvazione ai suoi membri nel corso della riunione successiva (o, se necessario, prima di essa, mediante procedura scritta) e sono sottoscritti dal Presidente.

CAPITOLO II

COINVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO GENERALE NEGLI INCARICHI DEL SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI

Articolo 6

Rapporti fra il Consiglio generale e il Consiglio direttivo

1. Fatte salve le altre responsabilità del Consiglio generale, ivi incluse quelle elencate nell'articolo 44^{iv} dello statuto, esso contribuisce, in particolare, all'espletamento dei compiti enumerati al presente articolo ai paragrafi da 2 a 8.
2. Il Consiglio generale dà il proprio contributo per quanto riguarda la funzione consultiva della BCE, di cui all'articolo 4 e all'articolo 25.1 dello statuto.
3. Il contributo del Consiglio generale per quanto riguarda le funzioni della BCE nel settore delle statistiche consiste nel:
 - rafforzare la cooperazione tra tutte le banche centrali nazionali dell'Unione europea al fine di appoggiare la BCE nello svolgimento delle sue funzioni nel settore delle statistiche,
 - contribuire all'armonizzazione, se necessario, delle norme e delle pratiche che regolano la raccolta, la compilazione e la distribuzione delle statistiche da parte di tutte le banche centrali nazionali dell'Unione europea, e
 - fornire al Consiglio direttivo le proprie osservazioni sui progetti di raccomandazioni nel settore delle statistiche, ai sensi dell'articolo 42^v dello statuto, prima della loro adozione.
4. Il Consiglio generale contribuisce al rispetto degli obblighi di rendiconto assunti dalla BCE ai sensi dell'articolo 15 dello statuto, fornendo al Consiglio direttivo le proprie osservazioni sulla relazione annuale prima della sua adozione.
5. Il Consiglio generale contribuisce a uniformare le regole contabili e di rendiconto riguardanti le operazioni, di cui all'articolo 26.4 dello statuto, fornendo al Consiglio direttivo le proprie osservazioni sui progetti di disposizioni normative prima della loro adozione.
6. Il Consiglio generale contribuisce all'adozione di altri provvedimenti nel contesto dell'articolo 29.4 dello statuto, fornendo al Consiglio direttivo le proprie osservazioni su tali progetti di provvedimento prima della loro adozione.
7. Il Consiglio generale dà il proprio contributo alla redazione delle condizioni di impiego per il personale della Banca centrale europea, fornendo al Consiglio direttivo le proprie osservazioni sul progetto prima della sua adozione.

iv Ora articolo 43 dello statuto.

v Ora articolo 41 dello statuto

8. Il Consiglio generale contribuisce ai preparativi per la fissazione dei tassi di cambio irrevocabili di cui all'articolo 47.3^{vi} dello statuto, fornendo al Consiglio direttivo le proprie osservazioni su:

- progetti di pareri della BCE ex articolo 123, paragrafo 5,^{vii} del trattato e
- ogni altro progetto di parere della BCE riguardante gli atti giuridici comunitari^{viii} da adottarsi in caso di abrogazione di una deroga, e
- decisioni ex articolo 10 del protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord^{ix}.

9. Ogniqualevolta si richieda al Consiglio generale di contribuire all'espletamento dei compiti della BCE ai sensi dei paragrafi precedenti, esso ha a disposizione un arco di tempo ragionevole per pronunciarsi, non inferiore a 10 giorni lavorativi. In caso di urgenza, che deve essere giustificata nella richiesta, tale periodo può essere ridotto a cinque giorni lavorativi. Il Presidente ha facoltà di decidere se ricorrere alla procedura scritta.

10. In conformità dell'articolo 47.4^x dello statuto, il Presidente informa il Consiglio generale delle decisioni adottate dal Consiglio direttivo.

Articolo 7

Rapporti fra il Consiglio generale e il Comitato esecutivo

1. Il Consiglio generale della BCE ha l'opportunità di presentare osservazioni prima che il Comitato esecutivo:

- dia attuazione ad atti giuridici del Consiglio direttivo per i quali, in conformità dell'articolo 12.1, del regolamento interno della Banca centrale europea, è richiesto il contributo del Consiglio generale,
- adottati, in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio direttivo ex articolo 12.1 dello statuto, atti giuridici per i quali, in conformità dell'articolo 12.1, del regolamento interno della Banca centrale europea, è richiesto il contributo del Consiglio generale.

2. Ogniqualevolta si richieda al Consiglio generale di presentare osservazioni ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, esso ha a disposizione un arco di tempo ragionevole, non inferiore a dieci giorni lavorativi, per pronunciarsi. In caso di urgenza, che deve essere giustificata nella richiesta, tale periodo può essere ridotto a cinque giorni lavorativi. Il Presidente ha facoltà di decidere il ricorso alla procedura scritta.

vi Ora articolo 46.3 dello statuto.

vii Ora articolo 140, paragrafo 3, del TFUE.

viii Ora «dell'Unione».

ix Ora protocollo n. 15 allegato ai trattati.

x Ora articolo 46.4 dello statuto.

Articolo 8

Comitati del Sistema europeo di banche centrali

1. Il Consiglio generale, nell'ambito delle proprie competenze, può richiedere che vengano effettuati studi su argomenti specifici da parte di comitati istituiti dal Consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 9 del regolamento interno della Banca centrale europea.
2. La banca centrale nazionale di ciascuno Stato membro non partecipante può nominare fino a un massimo di due membri del proprio personale affinché prendano parte alle riunioni di un comitato ogniqualvolta si tratti di questioni di competenza del Consiglio generale e ogniqualvolta il Presidente di un comitato e il Comitato esecutivo lo ritengano opportuno.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI PROCEDURALI SPECIFICHE

Articolo 9

Strumenti giuridici

1. Le decisioni della BCE ai sensi dell'articolo 46.4^{xi} e dell'articolo 48V^{xii} dello statuto e ai sensi del presente regolamento interno, così come le raccomandazioni della BCE e i pareri della BCE adottati dal Consiglio generale ex articolo 44^{xiii} dello statuto, sono sottoscritti dal Presidente.
2. Tutti gli strumenti giuridici della BCE sono numerati, notificati e pubblicati in conformità dell'articolo 17.7 del regolamento interno della Banca centrale europea.

Articolo 10

Riservatezza e accesso ai documenti della BCE

1. I lavori del Consiglio generale e di ogni comitato o gruppo che si occupi di questioni di sua competenza, sono riservati, a meno che il Consiglio generale autorizzi il Presidente a rendere pubblico il risultato delle delibere.
2. Il pubblico accesso ai documenti redatti dal Consiglio generale, e da ogni comitato o gruppo che si occupi di questioni di sua competenza, è regolato da una decisione del Consiglio direttivo adottata ai sensi dell'articolo 23.2 del regolamento interno della Banca centrale europea.
3. I documenti redatti dal Consiglio generale, e da ogni comitato o gruppo che si occupi di questioni di sua competenza, sono classificati e trattati in conformità delle regole stabilite

xi Ora articolo 45.4 dello statuto.

xii Ora articolo 47 dello statuto.

xiii Ora articolo 43 dello statuto.

nella circolare amministrativa adottata ai sensi dell'articolo 23.3 del regolamento interno della Banca centrale europea. Essi sono liberamente accessibili dopo un periodo di 30 anni, a meno che gli organi decisionali non decidano diversamente.

Articolo 11

Fine del periodo di applicabilità

Una volta che, in conformità dell'articolo 122, paragrafo 2,^{xiv} del trattato, il Consiglio dell'Unione europea abbia abrogato tutte le deroghe e siano state adottate le decisioni previste nel protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il Consiglio generale sarà dissolto e il presente regolamento interno non sarà più applicabile.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 giugno 2004.

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET

xiv Ora primo comma dell'articolo 140, paragrafo 2, del TFUE. La prima parte dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato è stata abrogata.

